OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA PENALE
PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLOGNA

PROTOCOLLO PER LE UDIENZE PENALI

A) Udienza di prima comparizione: regole generali, comuni per il Tribunale sia in composizione monocratica che in composizione collegiale.

1.1 Per ogni processo, sia di competenza del Tribunale in composizione monocratica che di competenza del Tribunale in composizione collegiale, è tenuta un'udienza di prima comparizione (udienza filtro-smistamento) nella quale si verifica la costituzione delle parti e si trattano le questioni preliminari *ex* art. 491 c.p.p.

1.2 Nel caso di successiva dichiarazione di apertura del dibattimento, si tratta l'ammissione delle prove e si individuano le udienze ritenute necessarie allo svolgimento del processo in tempi ragionevoli, anche in relazione alla presumibile durata dell'assunzione delle prove ammesse, e si fissa nei processi di particolare complessità, sentite le parti, il relativo calendario, che le parti e il Tribunale si impegnano a osservare con spirito di collaborazione.

1.3 Il calendario viene fissato con l'indicazione del giorno e dell'ora dell'udienza, del nome del giudice o del presidente del collegio, specificando – ove possibile – il numero dell'aula.

1.4 I difensori, sia di fiducia che d'ufficio, assicurano la propria presenza all'udienza di cui sopra o designano un sostituto che abbia facoltà di concordare le date delle successive udienze, fatti salvi i casi di legittimo impedimento.

1.5 Al sostituto nominato *ex* art. 97 co. 4 c.p.p. può essere concesso un termine a difesa adeguato alla complessità della difesa in tale modo assunta.

1.6 I magistrati e i difensori sono tenuti a indossare in udienza pubblica la toga.

2.1 Per l'udienza di prima comparizione, che non riguardi imputati detenuti, non sono citati testi, periti o consulenti né si assumono prove e la circostanza sarà riportata nei relativi decreti di citazione, come previsto nel successivo paragrafo 2.2. La persona offesa o altro teste eventualmente presenti potranno essere assunti soltanto sull'accordo delle parti ovvero in casi eccezionali che rendano indifferibile l'audizione.

2.2 Nei provvedimenti che stabiliscono la prima comparizione delle parti avanti il Tribunale (decreto di citazione diretta a giudizio, decreto di citazione a giudizio a seguito di opposizione a

decreto penale di condanna, decreto che dispone il giudizio, ecc.) sarà data chiara informazione alla persona offesa che la notifica è fatta al solo fine di consentire la costituzione di parte civile e che non si procederà in ogni caso alla sua assunzione in qualità di testimone né al suo esame in qualità di parte civile, mediante inserimento della formula di cui al successivo paragrafo 23.3.

3.1 Nella trattazione viene data la precedenza ai procedimenti con imputati detenuti.
3.2 Nei processi con imputati detenuti, l'eventuale udienza di rinvio per l'assunzione delle prove è fissata entro un termine che consenta la notificazione della citazione dei testi/consulenti/periti e di regola non oltre un mese dall'udienza di prima convocazione.
3.3 Al fine di evitare rinvii, ove ne siano a conoscenza, i difensori segnalano alla cancelleria del giudice al più presto, e in ogni caso almeno quattro giorni prima dell'udienza, l'eventuale stato di custodia sopravvenuta dell'imputato, onde consentire la tempestiva emissione dell'ordine di traduzione.

4 La trattazione dei procedimenti nei quali il difensore prospetti l'illustrazione di questioni preliminari o relative alla richiesta di ammissione delle prove è rinviata ad altra data quando la decisione delle questioni proposte si presenti particolarmente complessa e comunque tale da ritardare significativamente la trattazione degli altri procedimenti fissati nella stessa udienza filtro-smistamento. In tali casi, il rinvio verrà disposto a un'udienza per la quale è prevista la fonoregistrazione.

B) Udienza di prima comparizione: regole specifiche per il Tribunale in composizione collegiale.

5.1 Nell'udienza di prima comparizione collegiale tutti i processi sono fissati alle ore 9 e verranno chiamati secondo l'ordine stabilito nel prospetto di trattazione. Le udienze filtro-smistamento verranno in ogni caso celebrate prima delle udienze di rinvio successive alla prima, fatta comunque salva la priorità riconosciuta ai procedimenti con imputati detenuti. Sull'accordo dei difensori presenti, si terrà conto di quanto previsto nei successivi paragrafi recanti "*Principi generali e disposizioni a tutela della gravidanza, del puerperio e della genitorialità*" nonché di concomitanti impegni professionali dei difensori.
5.2 Il prospetto è affisso sulla porta della competente cancelleria nella mattinata del giorno prima dell'udienza.

C) Udienza di prima comparizione: regole specifiche per il Tribunale in composizione monocratica.

6.1 In parziale modifica di quanto stabilito dal "Protocollo per le udienze penali" sottoscritto in data 17 dicembre 2014 e in via sperimentale per un periodo di sei mesi, decorrenti dal mese di settembre 2017 (udienze filtro-smistamento fissate nel mese di maggio 2017), l'udienza di prima comparizione avanti il Tribunale in composizione monocratica sarà suddivisa in tre fasce orarie: la prima fissata alle ore 9, la seconda alle ore 11 e la terza alle ore 14,30.

6.2 Nel periodo di tempo di cui al precedente paragrafo 6.1, in ciascuna udienza sono fissati un numero di procedimenti non inferiore a 60 e non superiore a 90.

6.3 Nel periodo di tempo di cui al precedente paragrafo 6.1, nell'ambito di ciascuna delle fasce orarie previste nel precedente paragrafo 6.1 non sarà fissato un numero di procedimenti superiore a 30 e il giudice seguirà l'ordine di chiamata stabilito nel prospetto di trattazione dal medesimo predisposto e affisso sulla porta della competente cancelleria nella mattinata del giorno prima dell'udienza, fatta comunque salva la priorità riconosciuta ai procedimenti con imputati detenuti e, sull'accordo dei difensori presenti, tenendo conto di quanto previsto nei successivi paragrafi recanti "*Principi generali e disposizioni a tutela della gravidanza, del puerperio e della genitorialità*" nonché di concomitanti impegni professionali dei difensori.

6.4 Le statuizioni di cui ai precedenti paragrafi 6.1, 6.2 e 6.3 saranno oggetto di rivalutazione allo scadere del primo semestre di attuazione delle stesse, al fine di verificare l'effettivo rispetto delle fasce orarie stabilite nel precedente paragrafo 6.1. Con spirito di collaborazione, le parti firmatarie del presente protocollo si impegnano a ridurre il numero dei procedimenti indicati nel precedente paragrafo 6.2 in caso di significativi e reiterati scostamenti rispetto alle fasce orarie stabilite.

7.1 Nell'udienza di prima convocazione le parti formulano per ogni singolo processo le richieste di applicazione della pena, sulle quali il giudice decide subito dopo, salvo l'eventuale rinvio per la complessità del caso.

7.2 Nei giudizi abbreviati ammessi, il giudice fisserà di regola udienza per la discussione in camera di consiglio. Il fascicolo del p.m. verrà trasmesso al Tribunale almeno venti giorni prima dell'udienza di discussione.

D) Udienze di trattazione, successive a quella di prima comparizione: regole generali, comuni per il Tribunale sia in composizione monocratica che in composizione collegiale.

8 Nelle udienze di rinvio successive alla prima, tutti i processi sono fissati a orari differenziati, in modo da consentire l'espletamento dell'istruttoria programmata ed evitare inutili attese alle parti private, ai difensori e ai testimoni.

9 Il presidente/giudice, nel fissare le udienze e disporre i rinvii delle stesse, tiene conto, tra l'altro, di quanto previsto nei successivi paragrafi recanti "*Principi generali e disposizioni a tutela della gravidanza, del puerperio e della genitorialità*".

10 Ogni parte cura la citazione dei propri testi, con l'indicazione del giorno e dell'ora dell'udienza e del nome del giudice o del presidente del collegio e, se nota, la specificazione del numero dell'aula.

11 I difensori, sia di fiducia che d'ufficio, assicurano la propria presenza alle udienze di cui sopra o designano un sostituto, fatti salvi i casi di legittimo impedimento.

12.1 All'inizio della trattazione di ogni processo, in assenza dell'ufficiale giudiziario, ciascuna parte segnala al cancelliere d'udienza la presenza o meno dei propri testi.
12.2 Il giudice invita i testimoni presenti ad attendere fuori dall'aula.
12.3 I testi sono successivamente chiamati a deporre a cura della parte che li ha citati.

13.1 Qualora, per impedimento del giudice o altre insuperabili ragioni indipendenti dall'ufficio, debba essere rinviato un singolo processo, il giudice ne informa il prima possibile tutte le parti a mezzo della cancelleria, senza formalità, anche per via telefonica o telematica.
13.2 Ove, per inderogabili esigenze d'ufficio, sia necessario rinviare l'intera udienza, la cancelleria esporrà tempestivo avviso nella cancelleria stessa e ne darà comunicazione alla Procura della Repubblica-Ufficio udienze, nonché alla segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e a quella della Camera Penale "Franco Bricola" di Bologna, affinché queste ultime possano avvertire gli iscritti.
13.3 I difensori si impegnano a partecipare comunque all'udienza, al fine di ricevere la notifica della data di rinvio.

14.1 I difensori comunicano, anche con trasmissione a mezzo telefax, eventuale concomitante impegno professionale o altro legittimo impedimento appena ne vengono a conoscenza o comunque appena possibile, segnalandolo anche alle altre parti interessate al medesimo procedimento.
14.2 Il difensore di fiducia, anche con trasmissione a mezzo telefax, comunica tempestivamente l'intervenuta rinuncia al mandato al fine di consentire al giudice l'individuazione e la nomina, in tempo utile, di un difensore d'ufficio onde

evitare il rinvio o il differimento dell'udienza per l'espletamento del suddetto incombente: in tale caso l'onere di comunicazione è limitato alla cancelleria del giudice.

15.1 Tutte le udienze hanno inizio alle ore 9 e proseguono fino alla pausa disposta, tra le ore 13.30 e le ore 14.30, per un tempo non inferiore a 30 minuti. Le udienze hanno termine entro le ore 18, salva l'eccezionale e indifferibile esigenza di terminare l'istruttoria in corso o la discussione di una parte ovvero di consentire la decisione del giudice quando questa sia particolarmente complessa.

15.2 Quando, nel corso dell'udienza, le parti segnalano l'assenza dei testimoni/consulenti o quando, imprevedibilmente, la trattazione di un processo si protrae in maniera tale da rendere necessario il differimento degli altri processi, il giudice dispone tempestivamente i rinvii.

16 Nel corso dell'udienza il p.m. e i difensori conferiscono con il giudice con modalità tali da consentire l'ascolto a tutte le parti interessate.

17 La Procura della Repubblica si impegna, nei procedimenti di maggiore rilevanza e complessità, ad assicurare la partecipazione a tutte le udienze del medesimo sostituto procuratore o v.p.o. che ha partecipato alla prima udienza istruttoria.

18 Il giudice indica alle parti l'orario prevedibile di lettura di tutte le decisioni assunte al termine della camera di consiglio.

19.1 Il giudice pronuncia sentenza con motivazione contestuale quando la camera di consiglio si svolge nella medesima udienza nella quale si è svolta la discussione, sempre che la redazione dei motivi non comporti ritardo nella trattazione dei procedimenti successivi.

19.2 Quando la camera di consiglio si tiene al termine di un'udienza di rinvio per repliche, il giudice evita la redazione contestuale dei motivi, al fine di non comprimere ingiustificatamente i tempi utili per la predisposizione dell'impugnazione.

19.3 In caso di motivazione contestuale, il giudice metterà a disposizione delle parti una copia informale della stessa al momento della pronuncia.

E) Principi generali e disposizioni a tutela della gravidanza, del puerperio e della genitorialità.

20.1 Le parti firmatarie del presente protocollo, aderendo al "*Protocollo d'intesa a tutela della maternità e della paternità nella organizzazione delle attività giudiziarie e dei servizi amministrativi in relazione all'esercizio della professione forense*" sottoscritto a Milano in data 1° giugno 2011 e alla raccomandazione formulata dal Consiglio Superiore della Magistratura con delibera in data 23 ottobre 2013:

- concordano circa l'esigenza di intervenire per assicurare un'effettiva tutela della maternità e della paternità, a cui sono equiparate l'adozione nazionale e internazionale e l'affidamento familiare, anche ai fini di una reale parità fra uomini e donne, nell'organizzazione delle attività giudiziarie e nell'esercizio della professione forense;
- riconoscono la centralità del tema della conciliazione tra vita professionale e vita familiare nell'esercizio delle suddette attività;
- affermano la necessità di collaborare per favorire la corretta applicazione della normativa antidiscriminatoria e promuovere le politiche di pari opportunità anche nell'ambito oggetto del presente protocollo;
- intendono adottare, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, condotte e atteggiamenti funzionali alla tutela dello stato di gravidanza e di puerperio, della condizione di maternità e di paternità, alla realizzazione della conciliazione tra vita professionale e vita familiare e al pieno riconoscimento dei principi di parità tra i generi;
- si impegnano a porre in essere ogni azione utile e necessaria a promuovere le pari opportunità e la tutela della maternità, del puerperio e della genitorialità nell'organizzazione delle attività giudiziarie e dei relativi servizi amministrativi nonché nell'esercizio della professione forense e, in particolare, a promuovere e a diffondere i principi sopra enunciati anche ai fini della valutazione dello stato di gravidanza e di puerperio nonchè delle gravi necessità dei figli, in specie se riferite ai primi tre anni di vita, quale motivo di rinvio dell'udienza ovvero di trattazione del processo a orario specifico.

20.2 In ragione di quanto enunciato nel precedente paragrafo 20.1, il giudice, nel fissare le udienze e disporre i rinvii, terrà conto dello stato di gravidanza della donna avvocato/praticante abilitata al patrocinio nel periodo corrispondente al congedo per maternità stabilito dall'art. 16 del d.lgs. n. 151/2001 e successive modificazioni e integrazioni, a prescindere dalla sussistenza di specifiche patologie. A tale fine, la donna avvocato/praticante abilitata al patrocinio dovrà presentare apposita istanza al presidente/giudice procedente allegando un certificato medico dal quale risulti la data presunta del parto o la data di nascita del/della figlio/a ovvero dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 del d.p.r. n. 445/2000.

20.3 Per il periodo anteriore a quello previsto dal citato art. 16 del d.lgs. n. 151/2001, all'istanza dovrà essere allegata certificazione medica attestante la sussistenza di particolari patologie e/o gravi complicanze della gravidanza.

20.4 Lo stato di allattamento è preso in considerazione dal giudice quale motivo di rinvio dell'udienza o di trattazione del processo ad orario specifico.

Analogamente farà il giudice in caso di gravi necessità dei figli, in specie se riferite ai loro primi tre anni di vita, qualora riferibili al genitore avvocato/praticante abilitato al patrocinio che ne abbia la cura prevalente e/o qualora non sia possibile provvedere altrimenti all'assistenza dei figli medesimi.

20.5 Ai fini di cui al precedente paragrafo 20.4 co. 1, la donna avvocato/praticante abilitata al patrocinio dovrà presentare apposita istanza al presidente/giudice procedente allegando un certificato medico dal quale risulti lo stato di allattamento ovvero dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 del d.p.r. n. 445/2000.

Ai fini di cui al precedente paragrafo 20.4 co. 2, il genitore avvocato/praticante abilitato al patrocinio dovrà presentare apposita istanza al presidente/giudice procedente allegando un certificato medico dal quale risulti la patologia del figlio e/o dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 del d.p.r. n. 445/2000 dalla quale risultino le gravi necessità del figlio e l'impossibilità di provvedere altrimenti all'assistenza del medesimo.

20.6 Il giudice e gli avvocati, compatibilmente con le esigenze dei rispettivi ruoli e impegni professionali, nell'ordine di trattazione dei processi concederanno la precedenza a quelli in cui il genitore avvocato/praticante abilitato al patrocinio si trovi in stato di gravidanza o di puerperio ovvero debba provvedere a gravi necessità dei figli come sopra documentate

20.7 Nei procedimenti con imputati sottoposti a custodia cautelare, il difensore, prima di richiedere il rinvio dell'udienza, dovrà informare il proprio assistito circa le conseguenze ai sensi dell'art. 304 c.p.p. dell'eventuale accoglimento dell'istanza sotto il profilo della sospensione del termine di durata della misura relativa alla fase in cui si trova il procedimento.

20.8 Nei procedimenti relativi alle misure di prevenzione, in quelli di sorveglianza e, comunque, nei procedimenti che presentano ragioni particolari di celerità, l'eventuale rinvio dell'udienza dovrà tenere conto di ogni altro interesse confliggente e dei relativi termini processuali.

20.9 Le segreterie e le cancellerie nonché gli avvocati daranno la precedenza nell'accesso agli uffici e nel disbrigo delle relative attività alla donna avvocato/praticante legale in stato di gravidanza o che rappresenti ragioni di urgenza legate all'allattamento nonché al genitore avvocato/praticante legale che rappresenti urgenti necessità di cura della prole o altre gravi necessità dei figli.

F) Udienza avanti al G.I.P./G.U.P. e udienza di convalida: regole specifiche.

21.1 Le udienze preliminari sono fissate con indicazione puntuale dell'orario per ogni processo. La trattazione di ciascun procedimento sarà fissata con un intervallo minimo tra l'una e l'altra di almeno 15 minuti.
21.2 Alle udienze preliminari e, comunque, alle udienze che si celebrano avanti al G.I.P./G.U.P. si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi 3.3, 14.1, 14.2, 16, 19.2, 19.3 e tutte le disposizioni a tutela della gravidanza, del puerperio e della genitorialità.

22.1 Il difensore, qualora il proprio assistito abbia già optato per il rito abbreviato, depositerà nella cancelleria del giudice, almeno due giorni prima dell'udienza preliminare, la richiesta di definizione del processo mediante rito abbreviato, comunicandolo altresì alla segreteria del pubblico ministero assegnatario del fascicolo, rappresentando l'opportunità che la discussione sia rinviata a data successiva solo in caso di complessità della discussione e dell'oggetto del processo; il giudice comunicherà al difensore e al pubblico ministero nell'udienza preliminare la data del rinvio per la discussione, anticipando ai medesimi, per le vie brevi, l'accoglimento o meno dell'istanza di rinvio.
22.2 Nel caso in cui la richiesta venga avanzata nel corso dell'udienza stessa, la discussione sarà differita ad altra data, al fine di non intralciare l'ordinario e regolare svolgimento dell'udienza, tranne in ipotesi di celere trattazione del processo.

23.1 L'ufficio del G.U.P. trasmette il fascicolo del dibattimento alla cancelleria della sezione dibattimentale e il fascicolo del pubblico ministero alla segreteria del sostituto procuratore almeno 15 giorni prima dell'udienza di comparizione.

23.2 Nella formazione del fascicolo per il dibattimento il G.U.P. cura la costituzione di un apposito sotto-fascicolo, da inserire nel fascicolo del pubblico ministero, contenente le notificazioni eseguite per l'udienza preliminare.

23.3 Il G.U.P. segnala nel fascicolo del dibattimento la necessità della nomina dell'interprete e inserisce nel decreto che dispone il giudizio la seguente formula relativa alla citazione della persona offesa: *"la persona offesa, oltre a esercitare i diritti e le facoltà a essa riconosciuti dalla legge, ha altresì la facoltà ma non l'obbligo di partecipare al processo assumendo la qualità di parte civile; è pertanto citata a comparire alla sopra indicata udienza allo scopo di consentirle, ove lo ritenga opportuno e previa nomina di un difensore, di costituirsi parte civile al fine di chiedere le restituzioni e il risarcimento del danno, potendo comunque comparire personalmente; potrà essere nuovamente citata come testimone per altra successiva udienza alla quale, invece, avrà l'obbligo di comparire".* Un identico avviso è contenuto nel decreto di citazione diretta a giudizio emesso dalla procura della repubblica.

23.4 Nell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare è inserita la seguente formula: *"avverte le/a persone/a offese che hanno la facoltà di nominare un difensore e di costituirsi parte civile nel processo sopra menzionato e che ove non ritengano di intervenire non è obbligatoria la loro presenza all'udienza fissata"*.

24.1 I difensori, sia di fiducia che d'ufficio, assicurano la propria presenza alle udienze preliminari e, comunque, alle udienze che si celebrano avanti al G.I.P./G.U.P. per le quali la presenza del difensore non sia facoltativa, nonchè alle udienze di convalida per le quali siano stati incaricati dell'assistenza del detenuto, o designano un sostituto nominativamente indicato, salvo i casi di legittimo e assoluto impedimento, che deve essere comunicato al momento della notifica telefonica dell'avviso di fissazione dell'udienza di convalida.

24.2 Al sostituto nominato *ex* art. 97 co. 4 c.p.p. può essere concesso un termine a difesa adeguato alla complessità della difesa in tale modo assunta.

G) Partecipazione a udienze in camera di consiglio per ragioni di studio.

25 Previa istanza autorizzata dal giudice e fatto salvo il dissenso degli imputati, delle altre parti processuali e dei loro difensori, è consentita la partecipazione alle udienze da tenersi in camera di consiglio degli iscritti al "*corso di aggiornamento e formazione del penalista abilitante all'iscrizione nell'elenco dei difensori d'ufficio*", organizzato annualmente dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna unitamente alla Camera Penale "Franco Bricola" di Bologna, in numero complessivamente non superiore a tre persone accompagnate dal rispettivo *tutor*.

H) Verifica della funzionalità del Protocollo.

26 Per la verifica della funzionalità del presente Protocollo è competente l'Osservatorio sulla giustizia penale istituito presso il Tribunale di Bologna, composto da magistrati del Tribunale e della Procura della Repubblica, da avvocati espressione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, della Camera Penale "Franco Bricola" di Bologna, dell'Associazione Sindacale degli Avvocati di Bologna e dell'Emilia Romagna e dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati, sezione di Bologna, nonché dai rappresentanti delle cancellerie e delle segreterie.

Bologna, 26 SET 2017

Il Presidente del Tribunale di Bologna, dott. Francesco Caruso

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, dott. Giuseppe Amato

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli

Il Presidente della Camera Penale "Franco Bricola" di Bologna, avv. Roberto d'Errico

Il Segretario dell'Associazione Sindacale degli Avvocati di Bologna e dell'Emilia Romagna, avv. Nicoletta Grassi

Il Presidente dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati – Sezione di Bologna, avv. Paolo Rossi

Il Dirigente Amministrativo f.f. del Tribunale di Bologna, dott. Fausto Michele Gattuso

Il Dirigente Amministrativo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, dott.ssa Elisabetta Bovi

ORDINE AVVOCATI BOLOGNA
DATA ARRIVO 26.08.2017
PROT. N. 8467
DATA PROT. 26.08.2017

M_G.G.
TRIBUNALE DI BOLOGNA
03700802201
N. 2250
26 SET. 2017

UOR	CC	RUO
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo		Sottofascicolo

21800080 PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BOLOGNA
UFFICIO SEGRETERIA AMMINISTRATIVA
N. 5755 | 17 | 26 | 9 | 17

UOR	CC	RUO
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo		Sottofascicolo